



TRIBUNALE DI L'AQUILA

Prot. int. 473 / r. n. 1

L'Aquila, 10 MAG 2023

Oggetto: Attribuzione ai notai della competenza materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione - art. 21 D. Lgs. n. 149/2022. PCT- Funzioni consolle Notaio in materia di ricorsi di Volontaria Giurisdizione e deposito atti al registro delle Successioni. Disposizioni.

Visto l'art. 21 del D.Lgs n. 149 del 2002 *"Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione"* che prevede, in particolare:

- al comma 1 *"le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di un procuratore legale, dal notaio rogante."*
- al comma 4 *"L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale."*
- al comma 5 *"L'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del Codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale."*
- al comma 6 *"Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca."*
- al comma 7 *"Restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale"*.

Atteso che il deposito del provvedimento autorizzatorio, alternativo al ricorso all'autorità giudiziaria, è in vigore dal 28 febbraio 2023.

Per poter effettuare il deposito occorre preventivamente assolvere il pagamento telematico del Contributo unificato e Anticipazione forfettaria (ex art 30 DPR 115/02) se dovuti¹.

Ai sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come modificati dal D. Lgs 149/2022, il pagamento del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, e i dei diritti di copia, qualora dovuti, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma di cui all'art 5 comma 2 del D. Lgs 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA)².

L'operazione di pagamento tramite pagoPA può essere avviata o dal Portale dei Servizi Telematici oppure da uno dei Punti di Accesso di cui al DM 44/2011.

La copia della ricevuta, preferibilmente in formato elettronico .xml, dell'avvenuto pagamento telematico deve essere inserita come allegato tipizzato nella busta di deposito.

Deve pertanto ritenersi che il deposito su supporto analogico allo sportello o tramite servizio postale non è più consentito/accettato.

Le copie informatiche presenti nel fascicolo informatico equivalgono all'originale, e che è attribuita la possibilità di estrazione di copie analogiche o informatiche, attestandone la conformità.

b) il personale della cancelleria civile provvede tempestivamente:

1. all'iscrizione a ruolo verificando la corretta imputazione del codice oggetto:
 - dei ricorsi di volontaria giurisdizione alla presentazione dei quali il notaio è abilitato ai sensi dell'art. 1 della Legge Notarile;
 - degli atti per i quali sia prevista l'inserzione in un Registro (Successioni);
 - della comunicazione dell'autorizzazione relativa agli affari di volontaria giurisdizione (ex art 21 D.Lgs 149/2022);
2. alla verifica che la ricevuta del pagamento telematico sia presente nell'archivio e accerta che il pagamento sia stato eseguito tramite pagoPA, tramite la funzionalità sul Portale dei Servizi Telematici (PST) nell'area riservata accessibile -da RUG-con codice fiscale e password ADN (utilizzando per la ricerca gli ultimi 5 caratteri dello IUUV). Proceda a "bruciare"³ la ricevuta originale per evitare l'utilizzo multiplo della stessa;

¹ qui di seguito alcuni esempi: **rinuncia eredità**: bollo da euro 16 su nota di iscrizione e euro 16 su atto ogni 4 pagine; **accettazione con beneficio di inventario**: bollo da euro 16 su nota di iscrizione e euro 18 su atto ogni 4 pagine; **inventario**: bollo da euro 16 su nota di iscrizione e bollo euro 16 ogni 4 pagine; **ricorso per fissazione termini ex art. 481 cc**: - nota di iscrizione a ruolo, C.U. da euro 98 e Anticipazione forfettaria da euro 27.

² https://pst.giustizia.it/PST/it/dettaglio_schede_tematiche.page?contentId=ACC437&modelId=12

³ Le funzionalità di verifica e bruciatura cui sopra sono descritte nei manuali degli applicativi SICID, SIECIC, SIGP.

Preso atto che con Circolare m_dg.DAG.07/03/2023.0052331.U ad integrazione della circolare m_dg.DAG .28/02/2023.0047079.U, il Dipartimento con nota pervenuta per il tramite della Corte di Appello ha comunicato che *“il deposito telematico al Tribunale da parte dei Notai è stato attivato ed è funzionante sia per l’atto introduttivo che in corso di causa per il deposito dell’autorizzazione alla stipula di atti pubblici. Rimane invariato il tema del PM, dove il canale di comunicazione da notaio a procura rimane cartaceo, come previsto da circolare del DAG”*.

Considerato che nella Consolle Notaio - accesso a Polisweb tramite Punto di Accesso (PDA) unico gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso il programma dedicato – sono disponibili anche i ruoli:

- **Notaio (Art.1 L.N.)**, utilizzabile per il deposito di ricorsi di volontaria giurisdizione alla presentazione dei quali il notaio risulti abilitato ai sensi dell'art. 1 della Legge Notarile;
- **Notaio/Ufficiale**, utilizzabile per il deposito di atti all’Ufficio Giudiziario per i quali sia prevista l’inserzione in un Registro.

Tutto ciò premesso e sino a diverse determinazioni si invita ad attenersi alle disposizioni normative in vigore dal 28 febbraio 2023:

a) i **notai** procedono al deposito telematico in SICID:

1. dei ricorsi di volontaria giurisdizione alla presentazione dei quali il notaio è abilitato ai sensi dell'art. 1 della Legge Notarile;
2. della comunicazione dell’autorizzazione relativa agli affari di volontaria giurisdizione inserendo il codice oggetto specifico **413062 - “Autorizzazioni del notaio ex art. 21 D. Lgs. 149/20227. Una volta avvenuto correttamente il deposito l’applicativo visualizzerà il numero di iscrizione a ruolo. Solo successivamente, con tale numero, può avvenire la comunicazione di cancelleria al Pubblico Ministero.** Si sottolinea che la circolare m_dg.DAG.02/05/2023.0092888.U ha evidenziato la natura **“volontaria” e non “giurisdizionale” dell’autorizzazione concessa dal notaio** e prevista dall’art. 21 comma quater d.lgs 149/2022, pertanto il deposito indicato non è soggetto al pagamento del contributo unificato, dell’importo forfettario di cui all’art. 30 DPR 115/2002. La circolare, inoltre, ribadisce che il rimedio impugnatorio all’autorizzazione concessa dal notaio è il reclamo camerale di cui all’art. 739 cpc, reclamo soggetto al contributo unificato ed al diritto forfettizzato, secondo la normativa vigente
3. degli atti per i quali sia prevista l’inserzione in un Registro (successioni) **possono** avvenire in maniera telematica fermo restando il deposito delle marche da bollo in originale, pertanto, sarà ancora consentito il deposito cartaceo presso il Punto di Accesso del Tribunale.

3. all'assegnazione\ designazione al giudice Tutelare per le relative determinazioni o per il visto sull'autorizzazione ex art. 21 D.Lgs 149/2022, e alla comunicazione di cancelleria al PM;
4. per assolvere alle formalità pubblicitarie (es. art. 48 disp. att. c.c.) provvede all'annotazione dell'autorizzazione nei casi previsti e nei registri (tutele, successioni, ecc.) mediante creazione di un sub nel relativo fascicolo telematico, anche dell'autorizzazione ex art. 21 D.lgs. 149/2022.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 196-quater comma 2 disp att. cpc "Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti" - così come sostituito dall'art 35 del D.L 1312023 - "il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche", da depositarsi nel fascicolo informatico"⁴.

Si comunichi, per l'esatta osservanza:

al Personale Amministrativo;

ai Funzionari UPP del settore civile

e, per conoscenza


ai Magistrati togati e onorari del settore civile;

al Consiglio Notarile per la massima diffusione agli iscritti.

Si pubblichino sul sito del Tribunale.

La Presidente Vicaria del Tribunale

dott.ssa Alessandra Ilari



⁴ V. Art. 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico) disp. att. cpc